

Codice A1816A

D.D. 31 agosto 2018, n. 2670

R.D. 523/1904 - P.I. 6077 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione periodica dell'opera di presa irrigua del Canale Tavolera Savella sul fiume Stura di Demonte nel Comune di Sant'Albano Stura (CN) - Richiedente: Consorzio irriguo Canale Tavolera Savella.

In data 23/07/2018 il "Consorzio Irriguo Tavolera Savella" con sede in Sant'Albano Stura, Piazza G. Marconi n. 24, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di manutenzione periodica dell'opera di presa irrigua del Canale Tavolera Savella da eseguirsi lungo il fiume Stura di Demonte nel territorio comunale di Sant'Albano Stura.

In funzione della tipologia dell'opera di presa in questione, costituita da una tura provvisoria in materiale incoerente, l'istanza in oggetto è volta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di movimentazione materiale litoide presente in alveo per il ripristino dell'opera onde garantire il regolare approvvigionamento irriguo.

I lavori finalizzati al ripristino della traversa per la derivazione delle acque potranno essere effettuati all'inizio della stagione irrigua nonché, in caso di sopraggiunta necessità, durante il periodo di irrigazione.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Claudio Audetto in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del Consorzio delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 23/08/2018 da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art.42 del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il “Consorzio Irriguo Tavolera Savella” ad eseguire i lavori presso l'opera di presa nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo ma lo stesso può essere utilizzato per il ripristino dell'opera di presa o ad imbottimento spondale e per la colmataura di depressioni di alveo;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Consorzio è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
6. la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
7. il Consorzio, dovrà comunicare a questo Settore preventivamente l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. il Consorzio, nell'anno di validità della presente autorizzazione, potrà procedere a effettuare ripetuti interventi manutentivi alle opere di presa nel rispetto del progetto autorizzato e fatte salve le comunicazioni di cui al punto 7 del presente provvedimento;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario

o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI